



# COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

## \*\*\*COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE \*\*\*

**Numero 21 Data 30-07-15**

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In corso di seduta di Prima convocazione, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano all'appello nominale:

TIBERII MANUELE	P	DI BARTOLOMEO MIRKO	P
BORDELLETTI TOBIA TONINO	P	QUARANTA FEDERICO	P
FRALE GESIDIO	P	DI BARTOLOMEO GIUSEPPE	P
TIBERII GIOVANNI	P	D'ALBERTO ALBERTO	A
TULLII SIMONE	P	DI FILIPPO MORANO	P
DI FILIPPO ROSSELLA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare. Assume la presidenza il Signor TIBERII MANUELE in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA SERENA TAGLIERI  
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é .

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione é stato espresso, a norma dell'art. 49 - Comma 1, del Dec. Lgv. n. 267/2000.

**PARERE:** FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
per quanto di competenza.

Il responsabile del servizio

f.to DR. BONOMO DOMENICO

**PARERE:** FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
per quanto di competenza.

Il responsabile del Servizio Finanziario

f.to DR. BONOMO DOMENICO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

*«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*

*7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*

*8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.*

*8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:*

*a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;*

*b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;*

*c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)*

*9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

*9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*

*10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»*

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 che ulteriormente differisce dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

*«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»*

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 19, in data 06/09/2014 e modificato con deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale venivano stabilite le aliquote TASI per l'anno 2015;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dichiarata aperta la discussione relazione il Consigliere Bordelletti.

Interviene il Consigliere Morano il quale anticipa il voto contrario in quanto non vi è sforzo dell'amministrazione di ridurre le aliquote IMU

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente: presenti n.10, votanti n.10, astenuti n.0, voti favorevoli n.8, voti contrari n.2 (Di Bartolomeo G. – Di Filippo M.)

## D E L I B E R A

1) di fissare per l'anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,0
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per Cat. A/1 – A/8 – A/9)	6,0
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 27 del Regolamento Comunale)	--
4	USO GRATUITO - Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art. 28 del Regolamento Comunale)	--
5	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	.....
6	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (immobili Cat. D)	9,0
7	Immobili locati	8,0
8	Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all'AIRE comunale, a condizione che la stessa non risulti locata (art. ... del Regolamento Comunale)	--

2) di determinare per l'anno 2014 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (solo per Cat. A/1 – A/8 – A/9) .....	200,00

3) Rispetto dei vincoli dettati dall'art. 1 comma 667 della Legge di stabilità anno 2014 (L. 147/2013):

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota IMU %	Aliquota TASI %	Totale	% Massima 2014
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,0	1,8	9,8	11,4
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo per Cat. A/1 – A/8 – A/9)	6,0	0,0	6,0	6,80
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	0,0	1,8	1,8	6,80
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	/	1,0	1,0	1,00
5	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	.....	.....	.....	11,4
6	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (immobili Cat. D)	9,0	1,5	10,5	11,4
7	Immobili locati	8,0	2,0	10,0	11,4

4) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

5) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

Con separata votazione che riporta il seguente esito presenti n.10, votanti n.10, astenuti n.0, voti favorevoli n. 8, voti contrari n 2 (Di Bartolomeo G. – Di Filippo M.)

## D E L I B E R A

Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 vista l'urgenza dei termini di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Taglieri Serena

**IL PRESIDENTE**  
f.to TIBERII MANUELE

---

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 - Comma 4<sup>^</sup>-Dec. Lgv. n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to DR. BONOMO DOMENICO

---

Colledara, li \*\*\*\*\*

Pubb. n. 151

03 AGO 2015  
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69).

**IL MESSO COMUNALE**  
f.to Polisini Franco

---

La presente delibera, unitamente agli allegati composti da n. \_\_\_ fogli e n. \_\_\_ facciate e considerati parte integrante della medesima, è copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio da servire per uso amministrativo.

li,

30 LUG. 2015



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Taglieri Serena

---

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO CAI SENSI ART. 134 - COMMA 3 DEL DEC. LGV. N. 267/2000;

---

- [ ] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.
- [ ] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.

Colledara, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Taglieri Serena

30 LUG. 2015